



## **Statuto dell'Organizzazione di Volontariato Gruppo Volontari di Protezione Civile Arcobaleno San Marco in Lamis**

### **Art. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA**

Si costituisce in San Marco in Lamis (FG), l'organizzazione di volontariato e servizi sociali con sede provvisoria in S. Marco in Lamis, Via Donatello Compagnone snc , denominata GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE ARCOBALENO (di seguito denominata solo "Associazione").

La sede legale potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea Soci, senza apportare modifica allo statuto.

Essa ha durata illimitata, ed é ammesso lo scioglimento solo quando venga richiesto da almeno i tre quarti dei Soci.

### **Art. 2 - PRINCIPI FONDAMENTALI**

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività. Essa si ispira ai principi espressi dalle leggi sulle associazioni di volontariato, in conformità e nei limiti della Legge n.266/91.

L'organizzazione di volontariato nasce a carattere regionale, ma con Protezioni verso l'intera Nazione e, possibilmente, con collegamenti internazionali con altri Enti ed organizzazioni con finalità analoghe.

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e sulla gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto, e per soli fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge alla generalità della popolazione e non esclusivamente agli aderenti all'organizzazione medesima. Essa si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

### **Art. 3 - SCOPI**

L'Associazione si impegna, sulla base delle proprie disponibilità organizzative, a svolgere le seguenti attività nei sotto indicati settori di intervento:

- attività di Protezione Civile, assistenza di pubblica utilità e soccorso nel territorio nazionale e internazionale;
- attività trasporto infermi a mezzo autoambulanza;

semplificativamente può svolgere anche le seguenti attività:

- a) collaborare all'organizzazione ed alla gestione del servizio pubblico di emergenza sanitaria;
- b) gestire servizi sanitari ad ammalati e feriti anche con l'utilizzo di mezzi soccorso;
- c) organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente od in collaborazione con le strutture pubbliche;
- d) promuovere ed organizzare la raccolta del sangue;
- e) promuovere e gestire iniziative di formazione e informazione sanitaria,
- f) promuovere e gestire iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private ed Istituzioni Pubbliche;
- g) organizzare e gestire iniziative di Protezione Civile, di tutela dell'ambiente, la salvaguardia, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale e paesaggistico;
- h) promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- i) organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;
- j) promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi;
- k) organizzare e gestire servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, handicappati e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
- l) organizzare e gestire iniziative di studio e di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;

- m) promuovere, organizzare e gestire attività di collaborazione ed accoglienza internazionale;
- n) svolgere marginalmente attività commerciali e produttive, nei limiti di legge senza scopo di lucro.
- o) L'Associazione, può iscriversi, partecipare, promuovere ed organizzare forme di partecipazione e di intervento in qualsiasi attività, nel settore sociale, culturale, sanitario, sportivo, di difesa ambientale, dei beni artistici, e di protezione civile.

Tutte le attività citate sono svolte con assoluta umiltà e dedizione, senza alcun fine di lucro, fondandosi sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'Associazione può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo nei limiti fissati dalla Legge, esclusivamente per il suo regolare funzionamento o comunque per qualificare o specializzare le attività da essa svolte.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

#### **Art. 4 - SCIOGLIMENTO dell'ASSOCIAZIONE**

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'organizzazione di volontariato, "Gruppo Volontari di Protezione Civile Arcobaleno", ed indipendentemente dalla forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato sociale o volontariato di Protezione Civile.

#### **Art. 5 – ENTRATE E PATRIMONIO**

Il patrimonio dell'organizzazione di volontariato sarà costituito da:

- fondi liquidi (quote associative);
- da beni mobili e immobili di sua proprietà;
- attrezzature dei suoi uffici;
- materiale radiantistico di sua dotazione;
- archivio e documenti vari in suo possesso.

Le entrate sono costituite così come prevede l'articolo 5 della *Legge 266 del 1991*:

Art.5 così recita: "Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;

- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

#### **Art. 6 –ADESIONI**

-Il Singolo che vuole aderire presso l'associazione, come volontario, presenterà domanda di adesione e verrà convocato per un incontro chiarificatore; e dopo che il Consiglio Direttivo si sarà riunito per stabilire se chi inoltra domanda di ammissione ha i requisiti per far parte dell'organizzazione di volontariato, verrà avvertito tramite lettera e/o in via telematica. Dopo di che sosterrà la quota associativa, per il sostentamento dell'organizzazione di volontariato.

-Colui che si iscrive accetta lo Statuto dell'Associazione ed è responsabile delle proprie azioni verso la stessa e le Autorità. Pertanto l'Associazione declina ogni responsabilità civile e penale sul comportamento del proprio iscritto fuori dell'organizzazione di volontariato.

-L'adesione a detta organizzazione di volontariato avviene previa domanda su appositi moduli al Consiglio Direttivo che la valuterà e a proprio giudizio insindacabile deciderà in merito; qualora se ne presenterà la necessità, sarà facoltà del Consiglio stesso richiedere tutta la necessaria documentazione prevista dalle vigenti leggi, in ordine alla moralità, precedenti penali, dedizione all'alcolismo, droga e a quant'altro il Consiglio riterrà indispensabile.

-Possono aderire all'organizzazione di volontariato tutti coloro che abbiano compiuto il sedicesimo (16) anno di età.

Per i minorenni è prevista l'autorizzazione di chi esercita la patria Podestà, assumendosene tutta la responsabilità sia dentro che fuori l'organizzazione di volontariato.

I minorenni cooperano alle attività sociali dell'organizzazione di Volontariato, ad essi saranno impartiti oltre i corsi formativi per tutti i soci, altre cognizioni e corsi di specializzazione interni ed eventualmente esterni.

#### **Art. 7 -DIRITTI E DOVERI**

- a) L'Associazione provvede all'attivazione della preparazione morale-etica degli iscritti, mediante opportuni corsi di formazione ed incrementa con corsi teorico-pratici lo svolgimento di attività di addestramento alle più svariate emergenze, relative alle calamità, e ai settori di volontariato sociale.

- b) -Il Socio non sarà più considerato tale e pertanto radiato dall'organizzazione quando:
- non osservi quanto stabilito nel presente statuto;
  - quando richieda compensi a titolo personale;
  - quando si renda responsabile di gravi mancanze e violi la legislazione vigente.
- Per tali decisioni sarà il Consiglio Direttivo a decidere.
- c) -Il Socio che volontariamente , non verserà più la quota associativa entro tre mesi (3) dal rinnovo annuale, verrà a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo espulso da l'organizzazione di volontariato.
- d) -L'assenza ingiustificata dei Soci a più di tre riunioni consecutive conta la decadenza da Socio, dopo il parere del Consiglio Direttivo.
- e) -Il Socio che volontariamente intende fare domanda di rinuncia alla qualità di aderente, dovrà prima versare quanto di sua spettanza di arretrato.
- f) -I Soci con incarichi sociali, nell'espletamento delle loro funzioni, operano gratuitamente, ovvero tutte le cariche elettive sono gratuite, perché assunte per dovere civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito dell'Associazione. I Consiglieri eletti alle cariche sociali, in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Soci un rapporto di estrema semplicità e cordialità, tenuto conto, anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.
- g) -Tutti i Soci ordinari possono farsi rappresentare all'Assemblea con delega ad altro Socio ordinario, purché in regola con le quote associative. Le deleghe non possono superare il numero di uno (1) e per tanto il delegato non può rappresentare più di un (1) Socio oltre se stesso. La delega per essere valida deve essere autenticata dal Presidente dell'Associazione o/e da un suo rappresentante appositamente delegato.
- h) -Qualora il singolo viene accettato a far parte dell'organizzazione di volontariato, dovrà osservare i seguenti punti:
- massima serietà;
  - frequentare l'organizzazione di volontariato;
  - collaborare in ogni attività che l'organizzazione di volontariato organizza e vi partecipi;
  - mantenere il segreto assoluto, qualora in caso di soccorso si venga a conoscenza di dettagli, motivi famigliari, situazioni scabrose, umane debolezze, notizie che, se diffuse, potrebbero provocare danno o nocumento all'interessato;
  - sostenere operativamente, moralmente ed economicamente l'organizzazione di volontariato secondo le reali capacità del singolo Socio.

- i) -Il Socio è tenuto a mettersi in contatto con la sede operativa, fornendo alla Segreteria dell'organizzazione di volontariato il proprio indirizzo con eventuali numeri telefonici, in modo da essere reperibili in caso di necessità e convocazione, esonerando pertanto, sia l'organizzazione di volontariato che il Consiglio Direttivo da eventuali mancanze di comunicazioni.
- j) -È tassativamente vietata ogni discriminazione in ordine alla razza di appartenenza, religione, cultura, stato sociale, economico e fisico.

## ORGANI DELL'ORGANIZZAZIONE E CARICHE SOCIALI

### Art. 8 -ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea è composta da tutti i Soci effettivi iscritti al Sodalizio ed è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza di questo, da un componente del Consiglio Direttivo. Essa si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, o quanto se ne rappresenti la necessità di cui all'art.20 Codice Civile. L'assemblea è convocata dal Presidente con lettera personale da inviare al domicilio degli iscritti almeno cinque (5) giorni prima della data fissata per la riunione e/o in via telematica. La comunicazione deve specificare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e gli argomenti "all'ordine del giorno".
2. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare l'assemblea ordinaria ha il compito di:

- eleggere il consiglio direttivo, fra i Soci;
- ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;

L'assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione;
- la variazione della sede legale;
- deliberare sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa

3. L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando è presente la metà degli iscritti più uno degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L'assemblea per deliberare deve raccogliere il consenso della maggioranza dei presenti.
4. L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda

convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto. L'assemblea per deliberare deve raccogliere il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti.

I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario inseriti nell'apposito Registro.

5. L'assemblea si riunisce in via straordinaria quando:

- lo richieda il Presidente;
- ne faccia richiesta scritta e motivata, almeno un decimo dei Soci, a norma dell'Art. 20 del Codice Civile;
- lo richieda il Presidente del Collegio Probiviri o dei Revisori dei Conti, per gravi e motivate ragioni.

L'Assemblea ha il compito di deliberare l'approvazione del Bilancio Consuntivo corredato dalla relazione del Contabile, visionata dal Collegio dei Revisori dei Conti, sull'attività dell'organizzazione di volontariato svolta nell'anno precedente e sull'andamento economico-finanziario dell'anno in corso.

L'Assemblea ogni 3 anni, alla scadenza dei trentasei (36) mesi, a scrutinio segreto, eleggerà i consiglieri del Direttivo, tra i Soci verranno scelti i componenti del Seggio Elettorale, a cui non potranno partecipare consiglieri con scadenza del proprio mandato o inseriti tra gli eleggibili. In caso di dimissione di qualche consigliere, si provvederà ad elezione con scrutinio segreto, per l'elezione del sostituto. In caso di improvviso scioglimento del Consiglio Direttivo, ovvero assenza di tutte le cariche sociali, l'Assemblea potrà provvisoriamente, in attesa di nuove elezioni, delegare alcuni Soci all'amministrazione dell'organizzazione di volontariato, che dovranno essere scelti a scrutinio segreto e dovranno dare conto del loro operato all'Assemblea; i delegati non potranno essere scelti tra i consiglieri uscenti.

#### **Art. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo sarà composto da sette (7) Soci, eletti dall'Assemblea. Tutti i Consiglieri hanno diritto di voto ed eleggeranno fra essi, nella prima riunione convocata dopo le elezioni, il Presidente, il Vice Presidente, il Contabile, il Segretario, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Sindaci Revisori e un Consigliere.

Il Consiglio Direttivo, d'intesa con l'Assemblea dei Soci, potrà promuovere altre cariche ed attribuirle agli stessi consiglieri o ad altri Soci.

È fatto obbligatorio ai componenti del Consiglio di partecipare alle riunioni, impegnando permettendo.

Agli eventuali Assessori Regionali, Provinciali e Comunali e di qualsiasi Altra carica politica, non è consentito assumere altre cariche oltre quella di Socio. Il Direttivo e

l'Assemblea potranno essere convocati con urgenza, senza rispettare i termini di preavviso a causa della particolare attività dell'organizzazione di volontariato. Le cariche sociali riguardanti tutti i consiglieri e i probiviri sono rieleggibili. Le cariche sociali del Consiglio Direttivo che verranno cambiate e modificate, saranno portate a conoscenza delle competenti Autorità, con lettera in cui sarà nota la disposizione del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 10 - PRESIDENTE**

Il Presidente dirige e sorveglia le varie attività, ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma. Rappresenta l'associazione in tutte le sue attività.

In particolare il Presidente:

- Attua le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, delegando a chi di competenza gli opportuni provvedimenti;
- Vigila per la tutela delle finalità sociali dell'associazione e veglia sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti;
- Indice le riunioni del Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei Soci assumendosene in entrambi i casi la Presidenza;
- Il suo agire, in rappresentanza dell'organizzazione di volontariato deve essere sempre rispondente alle decisioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci;
- Firma la corrispondenza ed, in unione col segretario, le carte e i registri sociali;
- Cura, congiuntamente con il Segretario, il Contabile e il Magazziniere, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili.

Il presidente ha l'obbligo di riunire almeno una volta l'anno, tutti i tesserati. Il Presidente per qualsiasi decisione da prendere con urgenza deve sentire almeno il parere favorevole di due (2) consiglieri, ed in ogni caso le eventuali decisioni non devono essere contrarie alle norme statutarie, il relativo verbale deve essere controfirmato da essi.

#### **Art. 11 -VICE-PRESIDENTE**

Coadiuvando, indipendentemente da sue specifiche funzioni di delega, il Presidente e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento; inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Presidente riterrà opportuno affidargli.

#### **Art. 12 -SEGRETARIO**

Il Segretario dell'organizzazione di volontariato compila e redige i verbali del Consiglio Direttivo, dei vari Collegi e dell'Assemblea dei Soci; cura l'ordinaria amministrazione dell'organizzazione di volontariato e collabora con il Presidente. Il Segretario è



custode e responsabile degli atti e dell'Archivio dell'organizzazione di volontariato e del materiale in esso contenuto.

#### **ART. 13 -IL CONTABILE**

Il Contabile cura l'amministrazione ed è custode del denaro proveniente dalle riscossioni delle quote sociali. Ha l'obbligo di presentare il resoconto della cassa ad ogni fine mese o ad ogni riunione. Inoltre, in collaborazione con il Magazziniere deve provvedere a compilare e tenere aggiornati, sotto sua personale responsabilità, l'inventario degli eventuali beni mobili e degli immobili dell'organizzazione di volontariato, l'inventario del materiale avuto in consegna e in prestito da altri Enti e persona estranee all' associazione.

#### **Art. 14 -IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il collegio dei probiviri dura in carica tre anni ed è composto da tre (3) membri eletti dall'assemblea dei Soci, i quali eleggeranno fra di loro il Presidente ed avranno il compito di vigilare la condotta di tutti gli iscritti e l' integrità della gestione economica. Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente , ogni qual volta ci sia motivo di sua competenza. Specificamente:

- vigila sull'osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni socio o consigliere dell'organizzazione di volontariato;
- decide sui ricorsi presentati dai Soci contro i provvedimenti decretati dal Presidente o dal Consiglio Direttivo nei confronti di questi ultimi.

#### **Art. 15 -IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI**

Il collegio viene nominato dall'assemblea dei Soci, ed è composto da tre (3) consiglieri, che tra essi eleggeranno il proprio Presidente. Il Collegio controllerà in ogni periodo che riterrà opportuno la revisione dei conti ed i relativi verbali verranno firmati dai sindaci revisori ed affissi in bacheca della sede sociale a conoscenza degli iscritti.

#### **Art. 16 -I CONSIGLIERI NON AVENTI CARICHE**

Sostituiranno i Presidenti dei Collegi dei Probiviri e dei Sindaci Revisori, allorché questi ultimi saranno assenti o impediti.

#### **Art. 17 -MODIFICHE DELLO STATUTO-**

Le modifiche del presente statuto dovranno essere approvate dalla maggioranza qualificata di metà più uno dei Soci iscritti dell'organizzazione di volontariato.

Il presente Statuto, composto di articoli diciotto (18) è stato reso noto a tutti i Soci, i quali, danno incarico al Direttivo per l'approvazione ed accettazione, con apposizione di firma.

Art. 18 - Per quanto sopra non contemplato, si fa riferimento alle norme vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

SI CHIEDONO LE AGEVOLAZIONI  
FISCALI AI SENZI DELLA LEGGE  
11/08/1991 N° 266- ART.8

San Marco in lamis, li 06/12/2016

Approvato e preso in visione dall'Assemblea il 06/12/2016

Il Segretario

Giovanna Cocomazzi

*Giovanna Cocomazzi*

I Soci

*Francesco Paolo Coco*

*o Martino*

*fr.*

*me Domenico*

*Stefano D'Alarmino*

*ella, Matteo*

*Benjamin*  
*Tommaso Lazzarino*  
*Vincenzo Musio*

*Francesco Celli*

*do Massimo Lupo*

*Stefano Tancredi*

*Carlo Paolo Comente*

*Luca Manno*

*ella Raffaele*

*Lina Sebastian*

GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE  
"ARCOBALENO" Il Presidente  
Vincenzo Argentino  
Via D. Compagnone, s.n.c.  
71014 San Marco in Lamis (FG)  
Cod. Fisc. 93031040715  
Tel./Fax: 0882.810008 - Cell.:  
e-mail: arcobaleno\_arco27@libero.it

Registrato a San Severo il 12-12-2016

al n. 2213 serie 3

imposta € ESENTA ART. 8 L. 266/1991

tributi speciali €



L'addetto allo sportello F/O (\*)  
Alfredo DI NOIA

(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale  
ARCOBORTO

